

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2876 del 07/06/2018
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31 - LEONARDI ANDREA. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) LOC. ISOLA SERAFINI, AD USO IRRIGUO - PROC. PCPPA0838 - SINADOC 23730/17
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3002 del 07/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno sette GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31 – LEONARDI ANDREA. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) LOC. ISOLA SERAFINI, AD **USO IRRIGUO** - PROC. PCPPA0838 – SINADOC 23730/17.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha definito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha stabilito che le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 "Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1792 in data 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo" (BURER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014 – 2020, sezione 2 "CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FEASR" PUNTO 6.1 "SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE";

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)"* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195, in data 25 luglio 2016 recante "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

CONSIDERATO che con nota PG.2016.0788494 del 27.12.2016 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, sono state fornite a questa Agenzia precise indicazioni in merito alla necessità di richiedere il parere vincolante di cui al comma 2, dell'art. 7 del TU. n. 1775/33 di competenza dell'Autorità di Bacino;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 15408 del 3/12/2012 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po veniva disposto il rilascio all'impresa individuale Leonardi Andrea del rinnovo della concessione (proc. PCPPA0838) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Monticelli d'Ongina (PC), loc. Isola Serafini, su terreno identificato nel C.T. di detto comune al Foglio 6 Mappale 45 di proprietà del

- richiedente, da destinare ad uso irriguo, per una portata massima complessiva di litri/sec. 12,50 e un quantitativo massimo di mc/annui 8.154;
- il suddetto rinnovo, con scadenza al 31/12/2015, veniva rilasciato ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/01, afferente alla concessione già assentita con Determinazione Dirigenziale n. 17041 del 15/11/2005;
- l'art. 24, comma 2, della L.R. n. 22 del 29/12/2015, ha prorogato al 30 giugno 2016 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in scadenza il 31 dicembre 2015, estendendo al periodo intercorrente tra il 31/12/2015 e la data di presentazione della domanda, gli effetti di cui all'articolo 27, comma 8, del Regolamento Regionale 41/2001;
- il concessionario ha provveduto, sulla base di quanto disposto dalle norme regionali, alla corresponsione dei canoni dovuti fino al 2017;

PRESO ATTO che il sig. Leonardi Andrea, residente in comune di Monticelli d'Ongina (PC), C.F. LNRNDR47A20G535N, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Monticelli d'Ongina (PC), Loc. Isola Serafini n. 37- P.IVA 00706250339:

- con domanda pervenuta il 30/6/2016 (assunta al prot. n. PGPC 6902 di pari data), ha presentato richiesta di rinnovo della concessione n. PCPPA0838;
- con successiva nota del 5/03/2018 (prot. n. 3587 di pari data), ha presentato, ai sensi dell'art. 31 del R.R. n. 41/2001, **domanda di variante sostanziale** della concessione PCPPA0838, consistente nell'aumento del volume annuo di prelievo da mc/annui 8.154 a mc/annui 35.000;

CONSIDERATO che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione di cui al Titolo II, art. 5 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 41/2001;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo con variante sostanziale di cui all'oggetto;

ESAMINATA la relazione geologica-tecnica a firma del tecnico incaricato dal richiedente, inviata a corredo della precitata domanda di concessione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del R.R. 41/2001;

RILEVATO che a norma dell'art. 27 del Regolamento Regionale 41/2001, nulla osta al rinnovo con variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) della concessione n. PCPPA0838 in quanto non sono sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè motivi riconducibili a cause di diniego di cui all'art. 22 del citato R.R. n. 41/2001;

ACQUISITI agli atti, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:

- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza (richiesto con nota prot. PGPC n. 6472 in data 19/04/2018), acquisito con nota prot. PGPC n. 6656 in data 23/04/2018, condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - "obbligo per gli operatori di installare e mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevata dalla falda all'atto del rilascio della concessione (punto 3.2.1 dell'All. N5 alle NTA del vigente PTCP);*
 - obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Si rammenta che, qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acqua sotterranea può essere rivista o revocata. (punto 3.2.4 lettera "c" dell'All. N5 del vigente PTCP);*
- il parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza (richiesto con nota prot. PGPC n. 6472 in data 19/04/2018), acquisito con nota prot. PGPC n. 8717 in data 30/05/2018, condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - copia della stratigrafia del terreno redatta a seguito dell'esecuzione dei lavori di perforazione dovrà essere fornita al Consorzio di Bonifica al fine dell'aggiornamento della banca dati consortile;*
 - la ditta dovrà registrarsi al "Portale Irrinet" regionale, finalizzato all'assistenza irrigua agli agricoltori via web (sul sito www.irriframe.it);*

CONSIDERATO che con riferimento al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva Derivazioni)";
- con nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE della già citata "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATA in particolare la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irriguo, per una quantità massima annua di 35.000 mc, con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico sotterraneo (cod. 901ER – DQ1 - FPF) ha uno stato quantitativo "BUONO", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che "le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia";

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ricade entro il perimetro del SIC/ZPS codice IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";

RICHIAMATA la nota PG/2018/170670 del 12/3/2018 con la quale il Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna, con riferimento alle concessioni del demanio idrico ricadenti all'interno dei siti SIC e ZPS, ha precisato che, nel caso di rinnovi, qualora gli stessi non prevedano azioni materiali, ma siano di fatto mere autorizzazioni formali, non sia necessario lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza;

RITENUTO che la domanda di rinnovo con variante sostanziale in oggetto non sia da assoggettare a valutazione d'incidenza in quanto non comporta nuove opere né modifica di quelle esistenti, riguardando la variante unicamente l'incremento dei volumi di prelievo precedentemente assentiti;

DATO ATTO che sul B.U.R.E.R. n. 97 in data 18/4/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

CONSIDERATO infine che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, rimane confermata la destinazione d'uso della concessione, che rientra nell'uso "irriguo", di cui all'art. 152, comma 1, lett. a;

- a norma della citata D.G.R. n. 1792/2016, l'importo del canone annuale per l'uso irriguo viene calcolato sulla base dei volumi d'acqua prelevati;
- a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, "i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico, sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento";
- è stato predisposto il nuovo Disciplinare di concessione con il quale si stabiliscono le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Struttura concedente e il concessionario, gli obblighi e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea, ridefinendo, tra l'altro, il corrispettivo dovuto ai fini del canone e del deposito cauzionale in base alle deliberazioni di Giunta Regionale e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 2/2015;

DATO ATTO che, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016:

- il concessionario è tenuto all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata o, alternativamente, dovrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati;
- la mancata installazione del dispositivo di misurazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001;

RITENUTO pertanto che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata da questa Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "*la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua*";

D E T E R M I N A

1. di assentire all'impresa individuale Leonardi Andrea, con sede in Monticelli d'Ongina (PC), Loc. Isola Serafini n. 37 - C.F. LNRNDR47A20G535N / P.IVA 00706250339, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) della concessione (cod. proc. PCPPA0838) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Monticelli d'Ongina (PC), loc. Isola Serafini, ad uso irriguo;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione, a norma dell'art. 21 del R.R. n. 41/01 e della D.G.R. n. 787/2014, ha validità di anni 10 a decorrere dal 01/01/2016 (data successiva alla data di scadenza del precedente titolo) e pertanto fino alla data del **31/12/2025**, fatto salvo il diritto alla rinuncia da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001;
3. di approvare il nuovo Disciplinare di concessione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono stati indicati, tra l'altro, il corrispettivo dovuto ai fini del canone e del deposito cauzionale in base alle deliberazioni di Giunta Regionale e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 2/2015;
4. di dare atto che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro del predetto Disciplinare da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto;
5. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
6. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del

canone demaniale di concessione;

7. di provvedere all'esecuzione del presente atto mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna;
8. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
9. di dare atto infine che:
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico, e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - la Regione Emilia – Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
 - qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente
Torselli dott.ssa Adalgisa (*)

* Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata all'impresa individuale Leonardi Andrea, con sede in Monticelli d'Ongina (PC), Loc. Isola Serafini n. 37 - C.F. LNRNDR47A20G535N - Codice Procedimento **PCPPA0838**.

ART. 1

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'opera di presa consiste in n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà del richiedente, catastalmente identificato in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), loc. Isola Serafini:

- coordinate catastali: Foglio 6 Mappale 45;
- coordinate geografiche U.T.M. 32 X= 571.485 Y= 4.996.714

Descrizione delle opere di derivazione:

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- diametro colonna mm 220;
- profondità m 28,00 circa dal piano campagna;
- motopompa non sommersa ad asse verticale avente potenza di 45 kw.

La rappresentazione delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla Relazione Tecnica agli atti dell'Autorità concedente.

ART. 2

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 20 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 35.000 mc/anno

ART. 3

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli, così catastalmente identificati:

- C.T. del Comune di Monticelli d'Ongina (PC), foglio n. 6, mappali n. 25, 26 e 45;
- della superficie complessiva di circa 17 Ha.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il rinnovo della concessione, a norma dell'art. 21, del R.R. n. 41/01 e della D.G.R. n. 787/2014, ha validità di anni 10 a decorrere dal 01/01/2016 (data successiva alla data di scadenza del

precedente titolo) e pertanto fino alla data del **31/12/2025**, fatto salvo il diritto alla rinuncia da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 7, del presente Disciplinare.

Art. 6

DISPOSITIVO DI MISURAZIONE

6.1 In ottemperanza all'obbligo di utilizzo di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, il concessionario dovrà provvedere a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi effettuati alla Regione e ad Arpa/Sac.

6.2 Alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. **Entro 30 giorni** dall'adesione al sistema di consiglio, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità concedente.

6.3 I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio** di ogni anno all'Agenzia Arpa - S.A.C. di Piacenza (all'indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it) ed alla Regione Emilia Romagna. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.

6.4 La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 La L.R. n. 2/2015, recante "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*", in particolare l'art. 8, ha stabilito che i canoni di concessione **"sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento"**. L'importo dovuto per l'anno in corso per la destinazione d'uso della concessione ("irriguo") è pari ad **€ 141,12**.

Tuttavia, avendo il concessionario già pagato a titolo di canone per il 2018 la somma di € 32,88,

l'importo dovuto a conguaglio, da versare prima del rilascio del provvedimento, risulta pari ad € 108,24.

7.2 E' in facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. Il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

7.3 Il titolare della concessione, è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

7.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

7.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 Il Concessionario, prima del ritiro del presente provvedimento, dovrà provvedere ad integrare di **€ 198,36** il deposito cauzionale di € 51,64 precedentemente versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione originaria (n. 17041/2005), fino alla concorrenza dell'importo minimo di € 250,00 stabilito dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015.

8.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

9.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso e del quantitativo di acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

9.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto di scaricare liquami, rifiuti o altre

sostanze in prossimità del pozzo. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive dell'acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

La strumentazione installata per la misurazione dei prelievi idrici dovrà essere mantenuta in efficienza per garantire la corretta acquisizione dei dati di prelievo e resa inoltre accessibile al personale addetto al controllo.

In caso di interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Autorità concedente i tempi previsti per il ripristino della strumentazione.

9.5 Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

9.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

9.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di **decadenza, revoca, rinuncia** o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa idrica in concessione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

9.8 Revoca – La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

9.9 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.10 Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9.11 Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 10

SANZIONI

10.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi;
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, del Reg. Reg. n. 41/2001 senza valida motivazione.

10.2 La Struttura concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

11 Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.